

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Dicembre 2004

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com



SOMMARIO

PRIMO PIANO

Antitrust, Lottomatica e Sisal: multa da 10,8 mln

Il Giudice sportivo della FIP sul mancato rispetto del numero di giocatori italiani a referto (gara Clima Mio Bologna –AIR Avellino)

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Corte di Giustizia

Sentenza Fixtures Marketing e altri, sentenza del 9 novembre 2004. Cause C-46/02, C-203/02, C-338/02 e C-444/02

Tribunale di Primo Grado CE

Sentenza Meca-Medina, del 30 settembre 2004, causa T- 313/02

LEGISLAZIONE

Trattato che adotta una costituzione per l'Europa (firmato a Roma il 29 ottobre 2004) Riconoscimento della specificità dello sport

DELIBERE E REGOLAMENTI

CONI / Riunione del 191° Consiglio Nazionale del 15 luglio 2004 (cd. Salvavivai)

CONI / 918ª Riunione della Giunta Nazionale del 5 agosto 2004 (cd. Salvavivai)

EVENTI

Lo Sport nella Costituzione Europea, LUISS, Roma 17 Dicembre 2004

Il Rapporto di Lavoro Sportivo, Assocalciatori, Vicenza 28 Gennaio 2005

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Dicembre 2004

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

PRIMO PIANO

Antitrust, Lottomatica e Sisal: multa da 10,8 mln

Lottomatica e Sisal sono state multate dall' Antitrust per un' intesa restrittiva della concorrenza mercato dei giochi. La multa ammonta a 10,8 milioni di euro. Le multe, commisurate al diverso delle società, sarebbero suddivise in 8 milioni di euro per Lottomatica e di 2,8 milioni per Sisal.

Il Giudice sportivo della FIP sul mancato rispetto del numero di giocatori italiani a referto (gara Clima Mio Bologna –AIR Avellino)

Il Giudice Sportivo Nazionale letti gli atti della gara in epigrafe; rilevato dal referto e dal rapporto della gara che il tesserato Mancinelli è stato cancellato a richiesta della società da detto referto e dalla lista "N"; ritenuto pertanto che detto tesserato non può essere considerato partecipante alla gara; rilevato altresì che il tesserato Belinelli non ha preso parte attiva alla gara, ma ciò era dovuto a evento sopravvenuto rispetto alla sua iscrizione a referto e presentazione agli ufficiali di gara, durante la fase di riscaldamento; ritenuto, peraltro, che pur considerando il tesserato Belinelli, non è stato rispettato il numero minimo di giocatori italiani da iscrivere a referto per ogni gara ufficiale di cui alla delibera n. 45 in C.U. n. 30 del 26.7.2004 - Consiglio Federale n. 1; P.Q.M. omologa la gara con il risultato di 0-20.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Dicembre 2004

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Corte di Giustizia

Sentenza Fixtures Marketing e altri, sentenza del 9 novembre 2004. Cause C-46/02, C-203/02, C-338/02 e C-444/02

Né il conseguimento, né la verifica, né la presentazione del contenuto dei calendari di incontri di calcio o di corse di cavalli attestano un investimento rilevante meritevole di tutela contro l'uso dei dati da parte di terzi ai sensi della direttiva del parlamento europeo e del consiglio dell'11 marzo 1996, 96/9/CE, relative alla tutela giuridica delle banche dati.

Il conseguimento del contenuto di un calendario di incontri di calcio non richiede quindi alcun investimento autonomo rispetto a quello che richiede la creazione dei dati contenuti in questo calendario. Le leghe professionistiche di calcio non devono nemmeno destinare uno sforzo particolare al controllo dell'esattezza dei dati relativi agli incontri di campionato all'atto dell'elaborazione del calendario, poiché esse partecipano direttamente alla creazione di questi dati. Neanche la verifica, in corso di stagione, dell'esattezza del contenuto dei calendari (ad esempio in seguito al rinvio di un incontro di calcio) comporta un investimento rilevante. La presentazione di un calendario di incontri è, anch'essa, strettamente collegata alla creazione stessa dei suoi dati costitutivi e non richiede un investimento autonomo rispetto alla loro creazione.

Ne deriva che né il conseguimento né la verifica né la presentazione del contenuto di un calendario di incontri di calcio attestano un investimento rilevante meritevole della tutela istituita dalla direttiva.

Tribunale di Primo Grado CE

Sentenza Meca-Medina, del 30 settembre 2004, causa T- 313/02

Una regolamentazione puramente sportiva non rientra nell'ambito di applicazione delle disposizioni comunitarie relative né alla libera circolazione delle persone e dei servizi né alla concorrenza.

Il Tribunale giudica che, sebbene sia vero che lo sport di alto livello è divenuto, in larga misura, un'attività economica e che simile lotta può comportare ripercussioni economiche nei confronti degli atleti professionisti, ciò non toglie che **la lotta contro il doping non persegue alcun obiettivo economico**. Infatti, tale lotta **mira a salvaguardare lo spirito sportivo**, oltre che la salute degli atleti.

Ne consegue che il divieto del doping, in quanto espressione particolare del principio del *fair play*, rientra fra le regole principali del gioco sportivo. In quest'ottica la regolamentazione antidoping del CIO non rientra nell'ambito di applicazione del Diritto Comunitario della Concorrenza.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Dicembre 2004

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

LEGISLAZIONE

**Trattato che adotta una costituzione per l'Europa (firmato a Roma il 29 ottobre 2004)
Riconoscimento della specificità dello sport**

ARTICOLO III-282

1. L'Unione contribuisce allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendone e completandone l'azione. Rispetta pienamente la responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione, come pure le diversità culturali e linguistiche.

L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale e educativa.

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Dicembre 2004

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

DELIBERE E REGOLAMENTI

CONI / Riunione del 191° Consiglio Nazionale del 15 luglio 2004 (cd. Salvavivai)

“Il Consiglio Nazionale del CONI delibera la seguente direttiva: Le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, entro il termine della stagione 2004-2005, dovranno presentare al CONI – con riferimento alla specificità delle varie discipline sportive e dei relativi campionati – proposte e progetti dettagliati relativi alla promozione e alla tutela dei vivai giovanili al fine di prevenire, con inizio a decorrere dalla stagione agonistica 2006-2007, al perseguimento del seguente obiettivo: nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale”. Il Consiglio Nazionale approva all’unanimità.

CONI / 918ª Riunione della Giunta Nazionale del 5 agosto 2004 (cd. Salvavivai)

A decorrere dalla stagione agonistica 2006/2007, nelle squadre che partecipano ai campionati di più elevato livello, individuati dalle Federazioni sportive nazionali e Discipline sportive associate, deve essere prevista una presenza di giocatori italiani non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale.

Le Federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate possono prevedere, a decorrere dalla stagione agonistica 2004/2005, forme di graduale o anticipata attuazione della presente delibera, in relazione alle rispettive specifiche esigenze.

La presente deliberazione, suscettibile di eventuali integrazioni e modifiche da apportare nei prossimi giorni, sarà sottoposta a ratifica da parte del Consiglio Nazionale”.

14 dicembre 2004

Anno 1, Numero 1

Rivista di Diritto ed Economia dello Sport

Newsletter Dicembre 2004

WWW.GLOBALSPORTSLAW.COM/HOMERIVISTA.HTM

E-mail: info@globalsportslaw.com

EVENTI

(il programma dettagliato degli eventi è disponibile su www.globalsportslaw.com/homerivista.htm)

Lo Sport nella Costituzione Europea, LUISS, Roma 17 Dicembre 2004

Il Rapporto di Lavoro Sportivo, Assocalciatori, Vicenza 28 Gennaio 2005

RIVISTA DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

Articolo del mese di DICEMBRE 2004 su www.globalsportslaw.com/homerivista.htm

Sentenza Juventus: brevi spunti di riflessione sul Doping

di *Gaetano Manzi*